

Allegato 1) - Criteri di valutazione sulla base degli standard previsti nel Titolo III del Regolamento di Ateneo

Ai sensi dell'art. 12 del "Regolamento per la disciplina della chiamata dei professori di prima e seconda fascia in attuazione dell'art. 18 e dell'art. 24, commi 5 e 6 della legge n. 240/2010", le modalità di assegnazione dei punteggi minimi attribuibili espressi in centesimi sono le seguenti. La valutazione verrà svolta nel rispetto degli standard previsti nel Titolo III del Regolamento di Ateneo (artt. 11-14).

a) Attività di ricerca non meno di 60/100

1. Ai fini della valutazione dell'attività di ricerca scientifica, gli standard qualitativi tengono in considerazione i seguenti aspetti:

- a) organizzazione, direzione e coordinamento di centri o gruppi di ricerca nazionali e internazionali o partecipazione agli stessi e altre attività di ricerca quali la direzione o la partecipazione a comitati editoriali di riviste, la partecipazione a convegni;
- b) conseguimento di premi e riconoscimenti nazionali e internazionali per attività di ricerca.

Possono essere inoltre considerate le partecipazioni in qualità di relatore a congressi e convegni di interesse internazionale.

2. Ai fini della valutazione delle pubblicazioni sono considerate le pubblicazioni o i testi accettati per la pubblicazione secondo le norme vigenti alla data dell'avviso nonché i saggi inseriti in opere collettive e gli articoli editi su riviste in formato cartaceo o digitale con l'esclusione di note interne o rapporti dipartimentali.

3. La valutazione delle pubblicazioni scientifiche è svolta sulla base degli ulteriori seguenti criteri:

- a) originalità, innovatività, rigore metodologico e rilevanza di ciascuna pubblicazione;
- b) congruenza di ciascuna pubblicazione con il SSD VET/05 oppure con tematiche interdisciplinari ad esso strettamente correlate;
- c) rilevanza scientifica della collocazione editoriale di ciascuna pubblicazione e sua diffusione all'interno della comunità scientifica;
- d) determinazione dell'apporto individuale del ricercatore nel caso di partecipazione del medesimo a lavori in collaborazione;

b) Attività didattica non meno di 27/100

1. Ai fini della valutazione dell'attività didattica sono considerati il volume e la continuità delle attività con particolare riferimento agli insegnamenti e ai moduli relativi al SSD VET/05 di cui si è assunta la responsabilità;

2. Ai fini della valutazione dell'attività didattica integrativa e di servizio agli studenti, verranno anche considerate le attività di predisposizione delle tesi di laurea, di laurea magistrale e delle tesi di dottorato, i seminari, le esercitazioni e il tutoraggio degli studenti.

c) Attività istituzionali, organizzative e di servizio non meno di 3/100.

Saranno valutati gli incarichi statutari, le deleghe o le nomine degli organi statutari.

Prof. Santino Prosperi (Presidente)

